

## ECC.MO TAR PER LA CAMPANIA - NAPOLI

### RICORSO

#### con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Nell'interesse

, rapp.  e difes  giusta procura in calce

al presente atto, **dall'avv. Raffaele Granata**

presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra (Na) alla Via G. Soriano n. 56, il cui sottoscritto procuratore e difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata [avv.raffaelegranata@pec.it](mailto:avv.raffaelegranata@pec.it) e/o a mezzo fax al n. 081.01.12.795

- **ricorrente** -

### CONTRO

- **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II** (cf **00876220633**), in persona del legale rappresentante, il Rettore p.t., dom.to presso la sede in Napoli (80138), al Corso Umberto I n. 40 – PEC [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it)

- il **MUR (Ministero dell'Università e della ricerca)** (cf **96446770586**), in persona del Ministro in carica e **L'Università degli Studi di Napoli Federico II** (cf **00876220633**), in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede ex lege domiciliavano in Napoli alla via Diaz n.11– PEC [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistente -

**IN CONTRADDITTORIO CON**

[REDACTED]

[REDACTED] nonché tutti gli altri  
soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito del concorso per l'accesso al  
Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche  
psicologiche" a.a. 2022/2023, di cui alla graduatoria pubblicata il  
16.9.2022 e successivi scorrimenti, che precedono  ricorrente

[REDACTED]

- controinteressati -

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA ADOZIONE DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA**

**ALTERA PARTE NONCHE' PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE**

**MISURE CAUTELARI**

- della graduatoria del concorso pubblico per l'ammissione al Corso  
di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche",  
classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche),  
anno accademico 2022/2023, istituito presso il Dipartimento di Studi  
Umanistici dell'Università di Napoli Federico II, pubblicata in data  
16.11.2022 sul sito [http://www.unina.it/didattica/offerta-didattica/corsi-a-  
numero-programmato/graduatorie-corsi-a-numero-programmato](http://www.unina.it/didattica/offerta-didattica/corsi-a-numero-programmato/graduatorie-corsi-a-numero-programmato), nella  
quale  ricorrente risulta  oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non  
ammess[ ] al corso;

- dei successivi scorrimenti della predetta graduatoria;

- dei provvedimenti dell'Ateneo di approvazione della graduatoria e  
delle prove di concorso, se esistenti, ma non conosciuti;

- dei provvedimenti dell'Ateneo e/o della Commissione di concorso di valutazione dell'istanza di  ricorrente tesa ad usufruire, quale mezzo compensativo, di un tutor lettore/scrittore, nonché di tutti gli atti consequenziali, anche di individuazione della relativa figura professionale, se esistenti, ma non conosciuti;

- della nota dell'Ateneo del 26.10.2022 di differimento all'ostensione degli atti;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi di  ricorrente

\*

#### **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto  ricorrente ad essere ammesso  al Corso di Laurea triennale in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 per l'anno accademico 2022/2023, ovvero, in subordine, alla partecipazione concorrenziale alla prova concorsuale, mediante ripetizione della selezione

#### **PER LA CONDANNA**

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell'Ateneo all'adozione dei provvedimenti consequenziali, nonché, in subordine, al risarcimento del danno ingiusto, da determinarsi in corso di causa

#### **NONCHE'**

#### **E PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto all'ostensione della documentazione concorsuale

#### **FATTO**

#### **PRG. I - INQUADRAMENTO DI SINTESI**

I.A – [ ] è affett[ ]

[ ], come accertato giusta verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità **(cfr. all. 1)**.

La patologia [ ], più specificamente, è [ ]

[ ]

Tra i disturbi più comuni, oltre alla [ ], v'è la intolleranza alla persistente [ ]

\*

**I.B** – L'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con bando DR/2022/2643 del 27/06/2022 **(cfr. all. 3)** indiceva il concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche), anno accademico 2022/2023, istituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II.

**I.C** - [ ] ricorrente partecipava alla procedura selettiva inoltrando tempestiva domanda di partecipazione ed instando l'Università **(cfr. all. 4)** per l'adozione delle dovute misure compensative ai fini dell'espletamento della prova concorsuale (di cui appresso si dirà), allegandovi tutta la documentazione medica certificativa dell'invalidità e della patologia sottesa.

**I.D** - Nonostante ciò, [ ] candidat[ ] – tenuto conto della peculiarità della patologia rappresentata - non è stat[ ] post[ ] nelle condizioni di partecipare alla selezione in condizione di effettiva parità con gli altri candidati, atteso il concreto atteggiarsi della modalità di svolgimento della prova.

**I.E** – Con graduatoria pubblicata sul sito dell’Università in data 16.09.2022 (**cf. all. 5**) [ ] ricorrente veniva collocat[ ] al posto [ ], col punteggio complessivo di [ ] in posizione idonea ma non utile ai fini dell’accesso al Corso di Laurea a numero programmato.

**I.F** – Il punteggio complessivo riportato da [ ] candida [ ] è contaminato dalla mancata idonea predisposizione delle misure compensative richieste che ha influito sulla prova ed, in particolare, sulla parte concernente i quesiti di lingua inglese.

[ ] candidat[ ] infatti, non è stat[ ] post[ ] nelle condizioni di svolgere il test di ammissione per **l’inidoneità del tutor alla lettura/comprendione del testo in inglese, nonché per l’assenza dei necessari standard che avrebbero dovuto caratterizzare il luogo di svolgimento della prova.**

**I.G** – Se [ ] avesse avuto la possibilità di eseguire la prova in condizione di parità con gli altri concorrenti e nelle condizioni idonee a rispettare la peculiarità della propria condizione, avrebbe avuto la concreta possibilità di ottenere un punteggio utile al fine dell’accesso al Corso di Laurea.

Aggiungasi che, a prescindere dalla “prova di resistenza”, il tema che involge la lesione odiernamente prospettata concerne il rispetto dei principi basilari di “pari opportunità”, idonei a pregiudicare la legittimità dell’intera procedura, attesa la violazione del diritto de [ ] ricorrente di confrontarsi con gli altri candidati a parità di armi.

**I.H** – Nell’immediatezza della pubblicazione della graduatoria finale del 16.11.2022, successivamente oggetto di svariati scorrimenti, [ ] ricorrente, con diffida a firma del legale di fiducia inoltrata a mezzo pec il 26.9.2022 (**cf. all. 6**), instava l’Università, da una parte, ad annullare la

procedura selettiva con ammissione anche in soprannumero al Corso di Laurea; dall'altra, ad ostendere i documenti relativi alla procedura che [ ] riguardava, non esclusi quelli concernenti le misure compensative, ivi incluso il nominativo, la qualifica, le competenze e le conoscenze del tutor.

I.I – L'Ateneo rimaneva silente, imponendo l'inoltro di tre solleciti (cf. all. 7).

I.L – Solo in data 26.10.2022 l'Università resistente ostendeva parte della documentazione richiesta, con riserva di integrazione (cf. all. 8), peraltro proprio della documentazione di maggiore interesse per [ ] candidato [ ] integrazione ad oggi comunque non soddisfatta.

Di talché, col presente ricorso, oltre all'azione demolitoria, si domanda anche l'accertamento dell'illegittimità del differimento sull'istanza di accesso agli atti e del diritto de [ ] ricorrente all'ostensione dei documenti che [ ] riguardano, concernenti la procedura concorsuale di cui è causa.

Tanto brevemente premesso in sintesi, si deduce nel dettaglio quanto segue.

\*

## **PRG. II - IL BANDO**

**II.A** – Con bando DR/2022/2643 del 27/06/2022 l'UNINA indiceva per l'anno accademico 2022/23 il concorso pubblico per l'ammissione al **corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche**, classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche), istituito ed attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, per i seguenti complessivi **400 posti**:

- n. 385 posti per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;

- n. 15 posti riservati a cittadini extracomunitari residenti all'estero di cui 2 riservati a cittadini cinesi aderenti al Programma "Marco Polo".

**II.B** – In merito ai **"candidati con disabilità, invalidità o DSA"**, l'art. 3 del Bando prevedeva che *"I candidati con invalidità, con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, facendone richiesta, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi...Le istanze di ausilio dei suddetti candidati, presentate secondo le modalità sotto indicate, verranno valutate dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati"*.

**II.C** – L'art. 7 del Bando prescriveva che la *"La prova di ammissione consiste nella soluzione di cento (100) quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le quattro indicate, su argomenti di:*

- Scienze umane e sociali (20);
- Lingua Italiana (20);
- Logica e Matematica (20);
- Fisica, Chimica e Biologia (20);
- Lingua Inglese (20)".

L'art. 8, dal canto suo, disponeva che **"La prova di ammissione si svolgerà il giorno 9 settembre 2022 esclusivamente in modalità a distanza. La durata della prova sarà di 75 minuti. L'intero processo tecnico di svolgimento della prova sarà curato ed è demandato interamente alla Selexi s.r.l., quale Società affidataria del servizio di**

*gestione delle prove di accesso ai corsi a numero programmato dell'Ateneo. La citata Società responsabile del servizio di gestione, **unicamente attraverso il proprio personale, avrà il contatto diretto con i candidati** durante lo svolgimento della prova ed effettuerà le comunicazioni necessarie al Responsabile del Procedimento ed alla Commissione giudicatrice per l'adozione di eventuali provvedimenti".*

La prova d'esame, prosegue il Bando, sarebbe stata somministrata attraverso un applicativo software.

L'art. 10 del Bando stabiliva che "*Nella **valutazione delle prove** la Commissione giudicatrice, si atterrà ai seguenti criteri:*

*per ogni risposta esatta punti 1;*

*per ogni risposta sbagliata punti - 0,25;*

*per ogni risposta non data punti 0"*

L'art. 12, dal canto suo, prevedeva che "***L'esito della prova** sarà reso noto entro il giorno 23 settembre 2022, e comunque non oltre i quindici giorni successivi alla prova stessa, esclusivamente mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II presente nel sito web di Ateneo [www.unina.it](http://www.unina.it), secondo le modalità indicate nell'articolo 6. Gli avvisi pubblicati informaticamente all'Albo avranno valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati".*

L'articolo 14, inoltre, stabilisce che, a seguito dello scorrimento programmato delle graduatorie, "***Le immatricolazioni termineranno, comunque, entro il 31 dicembre 2022".***

\*



**III.A** – In data 16 settembre 2022, sul sito istituzionale dell’Ateneo, veniva pubblicata la (prima) graduatoria concorsuale, che vedeva [ ] ricorrente collocat[ ] al posto n. [ ] col punteggio complessivo di [ ], in posizione idonea ma non utile.

Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei punteggi riportati nelle singole discipline:

Candidato posizione	Scienze umane	Lingua Italiana	Matematica	Fisica chimica Biologia	Punteggio parziale	Branco lingua inglese	Lingua inglese
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
382	8,50	14,00	9,75	6,50	38,75	[ ]	[ ]

Come sin da subito è possibile osservare, [ ] in posizione [ ] ha riportato un punteggio per le discipline d’esame – **al netto della materia in lingua inglese** – pari a [ ], superiore a quello riportato da altro candidato graduato al posto 382 della graduatoria e risultato vincitore del concorso.

Ciò a dimostrazione del fatto che l’impedimento all’espletamento della prova di ammissione, con particolare riferimento alla materia della lingua inglese, per deficienze non imputabili a [ ] candidat[ ] è stata circostanza idonea a pregiudicare la chance di vincita del concorso da parte de [ ] odiern[ ] ricorrente nonché a colorare patologicamente l’intera procedura selettiva, svoltasi in spregio del principio di pari opportunità di accesso al sistema universitario.

**III.B** – Successivamente alla data del 16 settembre, l’Università ha proceduto a cinque scorrimenti della graduatoria, sino ad ammettere il candidato classificatosi al **posto 543 con il punteggio di 53,75**.

In base al quinto scorrimento la data utile per l'immatricolazione è stata fissata al 17 novembre 2022, nel mentre il bando ha stabilito quale termine finale di immatricolazione la data del 31 dicembre 2022.

\*

**PRG. IV – LA PROVA DE [ ] CANDIDAT [ ] ODIERN [ ]  
RICORRENTE E LE MISURE COMPENSATIVE. II VULNUS DELLA  
PROCEDURA SELETTIVA**

**IV.A** - Come dedotto in premessa, [ ] candidat [ ] ricorrente, con istanza del 23.8.2022, chiedeva di poter espletare la prova concorsuale con i seguenti ausili e/o strumenti compensativi: a) tempo aggiuntivo del 50%; **b) tutor lettore/scrittore.**

Vale rilevare, invero, che il Bando, all'art. 3, pag. 7, prevedeva che *“in caso di particolare gravità certificata, potrà essere consentito, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, l'utilizzo sei seguenti strumenti compensativi: [...] [ ] o **affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo** con il supporto del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.)”*.

Il Bando, in tal caso, prevede che *“Le istanze di ausilio dei suddetti candidati **verranno valutate** dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). **L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato all'interessato**”*.

La norma di autovincolo ha una sua evidente ragionevolezza: la specificità delle condizioni dei candidati con disabilità impone una necessaria “valutazione” da parte dell'Ateneo, ai fini della

individualizzazione degli strumenti prescelti e delle concrete modalità di espletamento della prova.

Tanto che gli esiti della predetta “valutazione”, in una logica di cooperazione e compartecipazione col candidato, avrebbero dovuti allo stesso essere comunicati.

**Ebbene, nella specie, non v'è stata né una valutazione né alcuna comunicazione.**

E già questo lascia intendere l'approssimazione nella gestione della richiesta de [ ] ricorrente; **approssimazione risoltasi nella completa disfunzione della prova, del tutto alienante per [ ] candidat [ ]** date le condizioni di salute rendicontate.

**IV.B -** Ma andiamo con ordine.

La prova indetta per il giorno 9 settembre, secondo il Bando, avrebbe dovuto svolgersi **esclusivamente “a distanza”**.

Evidentemente, per [ ] ricorrente sarebbe stato necessario che l'Università comunicasse la modalità di svolgimento alle suddette condizioni, in ragione del fatto che la prova presupponeva il necessario affiancamento **in presenza** di un tutor lettore/scrittore scelto dal medesimo Ateneo.

[ ] invero, imponeva che il tutor affiancasse [ ] candidat [ ] in modo da poter “leggere” le domande di cui al test somministrato e “scrivere”, mediante l'utilizzo del computer, le risposte.

Nel silenzio dell'Università, il giorno della prova, [ ] candidat [ ] veniva informalmente invitat [ ] a recarsi presso il Centro S.In.A.P.S.i.: dunque, il luogo di espletamento della prova a “distanza” che avrebbe dovuto

prescegliere il candidato in realtà veniva a configurarsi in un luogo prescelto dall'Università, sebbene non formalmente comunicato.

E la scelta del "luogo" non è circostanza ininfluyente per [ ] ricorrente.

Infatti, i soggetti con la patologia de [ ] soffrono la prolungata esposizione a [ ] .

Ebbene, il Centro deputato ad accogliere [ ] candidat [ ] difettava degli standard richiesti, atteso che alcun accorgimento era stato adottato dal punto di vista del comfort [ ] .

A ciò aggiungasi che l'espletamento della prova, programmato alle ore 10,00, aveva inizio con molto ritardo<sup>1</sup>, sicché l'esposizione prolungata alle [ ] sono state causa inevitabile di malessere e di particolare stress.

Tale particolare condizione ha pregiudicato la capacità di esecuzione del test sin dal suo avvio.

**IV.C - Ad ogni modo [ ] candidat [ ] nell'immediatezza dell'inizio della prova, veniva affiancata da un tutor: di tale affiancamento, per quanto si è conoscenza, non vi è stato alcun provvedimento formale da parte dell'Università; del tutor, inoltre, si sconoscono competenze, qualifica, e finanche inquadramento.**

Il tema centrale è che, a fronte della totale ambiguità nella gestione dell'affiancamento, **il tutor era privo di conoscenza della lingua inglese, circostanza che ha sortito un effetto "bloccante" sull'ultima parte della prova, dedicata appunto ai quesiti riguardanti la lingua inglese.**

<sup>1</sup> Come dato leggersi dal verbale della Commissione del 12.9.2022, le prove hanno avuto inizio alle ore 11,50.

La prova de  candidat  (cf. all. 7), infatti, sul punto è del tutto carente, avendo  per la maggiore omesso di esprimere una preferenza alle diverse opzioni proposte per ogni singola domanda (delle 20 somministrate per tale materia): e ciò non per sua incapacità o scelta, ma per la dirimente ragione della impossibilità oggettiva all'esecuzione della prova e per fatto imputabile all'Ateneo resistente.

Invero, la mancata comprensione della lingua inglese da parte del tutor ha reso non solo disagiata ma del tutto impraticabile la prova.

Basti considerare che le prime 10 domande concernevano la comprensione del seguente testo:

*"Hi Mum,*

*We've (1) \_\_\_\_\_ arrived at the caravan park. We stopped at a few places on the way here, including a castle and a hill with beautiful views. I thought the castle was amazing, but the kids were (2) \_\_\_\_\_ there.*

*They didn't find the castle (3) \_\_\_\_\_. They just wanted to run around.*

*We had a few problems getting through the main gates. The owners of the caravan that we've rented told us that they (4) \_\_\_\_\_ a key for us at reception, but when we arrived, reception was closed and there was no one there. We had to phone the owners and ask them where (5) \_\_\_\_\_ the key. In the end, someone from the shop helped us get into reception and pick up the key.*

*Well, the caravan park is very different (6) \_\_\_\_\_ how I remember it. Since the last time we (7) \_\_\_\_\_ been here, it has doubled in size! A new swimming pool (8) \_\_\_\_\_, and there is also another bar. I wish I had known about that when I booked the caravan. We're really close to it and*

*it is (9) \_\_\_\_\_ noisy that I don't think I will sleep well tonight. I (10) \_\_\_\_\_ better buy some earplugs when I get the chance, otherwise I'm going to be very grumpy this trip.*

*Take care,*

*Love from Annie”*

E' di evidenza intuitiva che se il “lettore” non è conoscenza della lingua (sia nella sua forma sintattica che lessicale), per un  – la cui conoscenza è mediata dal solo  - è impossibile la comprensione di un testo, peraltro non in lingua madre, semplice o articolato che esso sia.

Il test somministrato, dunque, in parte qua, non è stato “comprensibile” per  candidat  con evidente discriminazione.

Né il software predisposto era provvisto degli **standard di accessibilità** che dovrebbero prevedere quanto meno un

A causa della inadeguatezza del mezzo compensativo, e alla proporzionalità dello stesso tenuto conto della specificità de  candidat  quest  dunque, non ha potuto affrontare la prova in uno stato di parità con gli altri partecipanti.

\*

## **PRG. V – LA DIFFIDA E L’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI – IL RISCONTRO PARZIALE**

**V.A** - Pertanto, con istanza del 26.9.2022 a firma del legale di fiducia,  odiern  ricorrente, denunciando le suindicate circostanze, **da una parte** diffidava “l’Università in indirizzo acché, previo annullamento in parte qua della graduatoria finale, disponga la ripetizione della prova

[redacted], con garanzia di effettiva opportunità di partecipazione tenuto conto delle specifiche condizioni di salute, **ammettendo [redacted] nelle more, al Corso di Laurea – attesa la scadenza delle iscrizioni alla data del 30 settembre 2022 -, anche in soprannumero**; dall'altra rivolgeva istanza "ai sensi della L. n. 241/90 e del Regolamento di Ateneo, di accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale nonché di quelli relativi alla prova eseguita da [redacted] candidat [redacted] nonché agli **atti relativi alle valutazioni di Codesta Università in merito alla predisposizione degli strumenti compensativi, non esclusi gli atti concernenti l'allestimento della sala in cui [redacted] candidat [redacted] ha dovuto svolgere la prova, il nominativo del tutor/lettore, la sua qualifica/funzione all'interno dell'Ente nonché relativo c.v...**".

L'amministrazione rimaneva silente, ragion per cui sono stati inoltrati 3 solleciti, rispettivamente in data 30.9.2022, 7.10.2022 e 17.10.2022.

L'amministrazione riscontrava la predetta istanza con nota del 26.10.2022, con la quale "...**con riserva di futura integrazione**, si provvede al rilascio (e alla contestuale trasmissione via pec in allegato alla presente) dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche:

- verbale del giorno 6.9.2022, ore 12.30;
- verbale del giorno 6.9.2022, ore 17".

**V.B** - In data 4.11.2022, con nota a firma dell'avvocato di fiducia, [redacted] candidat [redacted] significava l'inadempimento dell'Università all'obbligo di ostensione, preannunciando di voler adire la Competente Magistratura a

tutela dei propri diritti ed interessi, anche per l'annullamento della procedura selettiva **(cfr. all. 8)**.

A tal fine chiedeva che gli venisse resa l'anagrafica dei candidati vincitori ai fini della notificazione dell'instaurando procedimento nella qualità di controinteressati.

Anche tale ultima richiesta è stata obliata.

\*

## **PRG. VI – I CORSI SINGOLI UNIVERSITARI. I CFU GIA' CONSEGUITI DA CANDIDAT**

**VI.A** - Anche al fine della valutazione dell'istanza cautelare, monocratica e collegiale, occorre altresì evidenziare le seguenti circostanze.

Il Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di studio, emanato con D.R. n. 3241 del 04/09/2019 e successivamente modificato con D.R. n. 248 del 2021, disciplina l'ammissione, la frequenza ed il sostenimento degli esami di singoli insegnamenti, denominati "corsi singoli" **(cfr. all. 9)**.

L'Ateneo consente l'ammissione ai "corsi singoli" anche per i corsi di Laurea a numero programmato a livello locale, come quello di cui è causa.

**VI.B** - Ed invero, prima di proporre istanza per l'accesso al numero programmato per l'a.a. 2022/2023,  si è iscritt  ai "corsi singoli" attivati per l'a.a. 2021/2022 per il Corso di Laurea in "Scienze e tecniche psicologiche", superando con profitto gli esami in "psicologia dello sviluppo: teorie e metodi" (voto 30/30 – CFU 8) e "psicobiologia e psicologia fisiologica" (voto 24/30 – CFU 8) **(cfr. all. 10)**.



Come è dato leggersi nelle FAQ del sito di Ateneo non v'è limite all'iscrizione al "corso singolo" (<https://www.unina.it/-/5601348-iscrizione-ai-corsi-singoli#>):

> Quali sono le scadenze?

A decorrere dall'a.a. 2017/2018 non è più previsto un termine da rispettare per l'iscrizione ai corsi singoli. E' opportuno iscriversi prima dell'inizio dei corsi ma l'eventuale ritardo non è sanzionato.

Il "corso singolo" è subordinato al pagamento di un "contributo di iscrizione".

Le suesposte circostanze consentono di rendere evidente, da una parte, l'attitudine de [ ] candidat [ ] (e il suo fermo desiderio) alla frequentazione del Corso di Laurea; dall'altra all'inesistenza di impedimenti all'accoglimento della domanda cautelare spiegata incidentalmente da [ ] ricorrente col presente ricorso – anche impregiudicate le ragioni dei concorrenti risultati vincitori – atteso che il "numero programmato" o il termine di iscrizione al Corso di Laurea non è fattore impeditivo all'accesso, anche in soprannumero, de [ ] ricorrente, dato che, di là dal corso a numero programmato, l'Ateneo è organizzato in modo tale da consentire comunque l'accesso ai "corsi singoli" del medesimo Corso di Laurea, senza limitazioni.

\*

Tanto brevemente premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e, previa adozione delle idonee misure cautelari, anche monocratiche, condannati a sicuro annullamento alla stregua dei seguenti

## MOTIVI

### 1. - SULLA ILLEGITTIMA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

**1A. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO – VIOLAZIONE DELLO STATUTO – VIOLAZIONE L. N. 104/1992 - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 32 E 97 COST – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI “PAR CONDICIO” E “FAVOR PARTECIPATIONIS”.**

Come esposto in punto di fatto il procedimento concorsuale che ci occupa è affetto da un grave vulnus, caratterizzato dalla violazione delle norme richiamate in rubrica.

□ candidat □ invero, non ha potuto sostenere la prova concorsuale a “parità di armi” attesa la inadeguatezza delle misure compensative predisposte dall’Ateneo, con la conseguente ed inaccettabile limitazione per □ ricorrente di eseguire il test di ammissione.

La patologia che colpisce il procedimento di selezione origina, innanzitutto, da una evidente omissione e violazione delle norme del Bando.

L’Ateneo, infatti, a fronte della richiesta di misure compensative, giustificata dalla particolare disabilità de □ ricorrente, come documentata dalla certificazione allegata, avrebbe dovuto – con la collaborazione tecnica del S.In.A.P.S.i. – operare innanzitutto una valutazione, il cui esito avrebbe dovuto essere comunicato a □ richiedente (art. 3, pag. 6 del Bando).

Nel caso di specie l’istituzione non ha “preso in carico” la richiesta, non essendovi stata alcuna valutazione dall’Ateneo in merito alle esigenze de □ candidat □

I documenti ostesi dall'Ateneo, infatti, obliterano del tutto la posizione de [ ] odiern [ ] ricorrente: di là dal fatto che non risulta in atti alcun verbale di riunione della Commissione per la valutazione dell'istanza de [ ] ricorrente, nel verbale del 12.9.2022 (cfr. all. 11), concernente lo svolgimento della prova del 9 settembre 2022, neppure è rendicontata la circostanza secondo cui [ ] candidat [ ] avrebbe eseguito la prova presso il Centro S.In.A.P.S.i. adiuvat [ ] da un lettore/scrittore.

Insomma, l'oblio.

Col verbale del 6.9.2022 (cfr. all. 12), propedeutico all'inizio della prova selettiva, la Commissione di concorso ricordava che, a norma dell'art. 8 del Bando, "*...il processo tecnico di svolgimento della prova sarà curato ed è demandato interamente alla Selexi s.r.l., quale Società affidataria del servizio di gestione delle prove di accesso ai corsi a numero programmato dell'Ateneo. La citata Società responsabile del servizio di gestione, **unicamente attraverso il proprio personale, avrà il contatto diretto con i candidati durante lo svolgimento della prova** ed effettuerà le comunicazioni necessarie al Responsabile del Procedimento ed alla Commissione giudicatrice per l'adozione di eventuali provvedimenti*".

In alcun caso la Commissione determinava le modalità di svolgimento della prova per [ ] candidat [ ] tenuto del fatto che, gioco forza, avrebbe dovuto essere affiancat [ ] da un tutor lettore/scrittore in "presenza" e non "a distanza", e dunque, da un soggetto qualificato (*rectius*: tutor specializzato) che avesse in concreto operato sul computer, leggendo i quesiti posti e digitando le relative risposte.

Di talché la prova non poteva essere in alcun modo sostenuta unicamente dal personale della società incaricata (Selexi srl) che operava “a distanza”.

La violazione delle norme del Bando sono state idonee ad obliare la dovuta individualizzazione delle misure compensative al cospetto delle esigenze de [ ] candidat [ ]

E' del tutto verosimile, invero, che l'affiancamento sia avvenuto “all'impronta”, senza alcuna programmazione e senza precipua individuazione del soggetto svolgente le funzioni di “tutor”, delle sue competenze e specializzazioni, tenuto conto della specificità del caso.

Così come “all'impronta” è stato individuato il luogo di esecuzione del test, privo degli standard di comfort [ ] che avrebbero dovuto invece caratterizzare l'ambiente.

Tali omissioni ed approssimazioni si sono tradotte in un “ostacolo” e non in un “aiuto” per [ ] candidat [ ] aggravate poi dalla circostanza, come sopra variamente rendicontata, dell'incapacità del tutor di trasferirle il contenuto del test, data la non conoscenza della lingua inglese.

\*

L'università, vale ricordare, ha il precipuo compito di assicurare l'istruzione, rimuovendo qualsivoglia barriera che ne ostacoli l'accesso.

L'art. 5 dello Statuto (Diritto allo studio) prevede infatti che ***“In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e***

*scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società. "*

L'impegno che si assume l'Università, dunque, è quello di garantire il diritto allo studio rimuovendo condizioni non solo di disparità, ma anche di disagio, in particolar modo per gli studenti diversamente abili.

\*

Per la tutela delle persone che vivono in condizione di fragilità, la Costituzione ha dettato principi orientati alla promozione della persona.

Oltre ai diritti inviolabili consacrati all'art. 2, il successivo art. 3 comma 2 afferma il valore dell'uguaglianza sostanziale, individuando il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, attraverso la realizzazione individuale e le interazioni sociali.

La Carta costituzionale riconosce altresì il diritto alla salute (art. 32) e il diritto all'istruzione (art. 34, per il quale "La scuola è aperta a tutti") e codifica la spettanza del "diritto all'educazione e all'avviamento professionale" (art. 38).

\*

Con la L. n. 104/92 – legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate – è stato definitivamente affermato e regolato il diritto dei disabili all'istruzione e all'integrazione scolastica, anche universitaria.

L'art. 3 comma 2 stabilisce che la persona diversamente abile ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, dagli

artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicché la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l'importanza dell'integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell'istruzione.

L'art. 13 L. n. 104/92 (integrazione scolastica) all'art. 1, comma 6bis, prevede che allo studente universitario sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici [...] nonché il supporto di appositi servizi di **tutorato specializzato**.

\*

Orbene, nella specie, le norme a presidio del diritto allo studio, a salvaguardia dei soggetti fragili, nonché di equità sostanziale, sono state del tutto obliate nella specie.

L'Università, invero, secondo i meccanismi di autovincolo della "lex specialis" a tutela della disabilità, e a fronte della istanza de  ricorrente, ha omesso di individuare le forme più idonee, secondo un criterio di ragionevolezza, per consentire che quello che è un vero e proprio **diritto de  ricorrente all'affiancamento di un tutor specializzato, in condizioni di comfort** , avesse effettiva pienezza.

Come evidenziato nella parte in fatto (PRG. IV), invero, l'inadeguatezza della misura compensativa apprestata dall'Ateneo si è rilevata causa diretta del pregiudizio de  ricorrente, impossibilitat  ad eseguire la prova, in particolare nella lingua inglese: il tutor "lettore", in mancanza delle conoscenze base della lingua, ha reso impraticabile la comprensione del testo, con conseguente impossibilità a darvi risposta.

A tale limite "umano" si è sovrapposto, a ben vedere, il limite del software attraverso cui è stato somministrato il test che, in violazione degli standard di accessibilità, era privo di .

Di talché l'illegittimità della prova concorsuale, della graduatoria finale e dei successivi scorrimenti, attesa la violazione dei principi di "par conditio" e non discriminazione dei partecipanti.

\*

## **2. SUL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI**

### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 22 e segg. LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE ART. 9 DPR 184/2006 - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO**

Come esposto in punto di fatto (cfr. PRG. V), l'Università, in riscontro all'istanza di accesso del 26.9.2022, e successivi solleciti, con nota del 26.10.2022 ostendeva solo parte della documentazione, con riserva di integrazione.

In particolare, i documenti comunicati concernevano i verbali della Commissione di concorso del 6.9 e 12.9, nel mentre, l'ulteriore documentazione richiesta, di precipuo interesse per [ ] ricorrente, in quanto afferente esattamente al procedimento di concorso con specifico riferimento alle misure compensative<sup>2</sup>, veniva **differita immotivatamente sine die**.

L'art. 25 L. n. 241/90 stabilisce che *"il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati"*.

L'art. 9 DPR 184/2006, dal canto suo, prevede che "1. Il rifiuto, la limitazione o il **differimento dell'accesso** richiesto in via formale **sono**

---

<sup>2</sup> atti relativi alle valutazioni di Codesta Università in merito alla predisposizione degli strumenti compensativi, non esclusi gli atti concernenti l'allestimento della sala in cui [ ] ha dovuto svolgere la prova, il nominativo del tutor/lettore, la sua qualifica/funzione all'interno dell'Ente nonché relativo c.v...

**motivati**, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. **L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata**".

Nella specie, il differimento è immotivato al cospetto dei requisiti prescritti dalla norma, nonché sganciato da qualsivoglia termine di durata.

Esso, in breve, non è qualificabile come mero "differimento" per esigenze organizzative dell'Ente e/o per esigenze correlate allo svolgimento della procedura concorsuale, bensì si sostanzia in una **elusione all'accesso**, nella misura in cui il differimento è stato subordinato a criteri indeterminati e a valutazioni discrezionali dell'Ente non esplicitate, peraltro per un tempo indefinito.

Ne consegue la illegittimità del differimento e il diritto de  ricorrente all'accesso alla documentazione concorsuale afferente le domande dei candidati ammessi.

## **ISTANZA DI ADOZIONE DI DECRETO PRESIDENZIALE**

### **INAUDITA ALTERA PARTE ex art. 56 cpa**

Il fumus è nei motivi di ricorso.



Sussiste, altresì, il pericolo grave ed irreparabile, che consiglia l'adozione di idoneo provvedimento cautelare monocratico, teso a decretare **l'ammissione con riserva, anche in soprannumero**, al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche), anno accademico 2022/2023, anche se dovesse ritenersi idonea a tutelare le ragioni de [ ] ricorrente la misura della **ripetizione della prova concorsuale, che in subordine comunque si richiede**.

Gli elementi di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, consistono sia nell'imminenza del termine delle immatricolazioni (17.11.2022 a seguito di ulteriore scorrimento della graduatoria; 31.12.2022 quale termine ultimo per eventuali ulteriori scorrimenti), sia nell'inizio delle lezioni e dell'anno accademico.

L'interesse sotteso al presente ricorso, invero, muove da principi costituzionali afferenti lo sviluppo della personalità dell'individuo, per cui il "tempo" è condizione esiziale per la salvaguardia di tali diritti, diversamente pregiudicati in quanto lesi appunto dalla mancata inclusione e partecipazione de [ ] candidat [ ] al corso di Laurea, anche per il tempo eventualmente necessario alla ripetizione della prova concorsuale.

Il trascorrere del tempo, sino alla definizione nel merito della causa ma anche della domanda cautelare collegiale, invero, sarebbe di ulteriore ostacolo per [ ] ricorrente che, se non ammess [ ] al Corso e alle lezioni, si troverebbe in una situazione di ulteriore svantaggio al cospetto degli altri candidati iscritti al Corso, dovuto appunto dal fatto che [ ] ricorrente

perderebbe la possibilità di seguire tempestivamente i Corsi e le attività didattiche, con deficit difficilmente rimediabile per il tempo occorrente a qualsivoglia ulteriore decisione – e necessaria successiva attuazione – delle misure che vorrà adottare Codesto Tribunale in sede Collegiale e nel merito.

\*

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

In ordine al fumus già si è detto.

Il periculum consta nel fatto che nelle more della definizione del giudizio di merito la posizione de  ricorrente potrebbe essere definitivamente lesa dall'avanzamento delle lezioni e dell'anno accademico.

Sicché, in mancanza di un provvedimento cautelare, i diritti di accesso all'istruzione, di inclusione, di non discriminazione verrebbero irrimediabilmente pregiudicati, e di certo, i sottesi interessi – che impingono nella sfera delle relazioni umane e nell'inclusione, nonché nello sviluppo della personalità dell'individuo -, di certo non sarebbero ristorabili in sede di merito.

La misura cautelare di ammissione con riserva al Corso ed in soprannumero – **oltre a non pregiudicare i diritti dei concorrenti vincitori – neppure sarebbe di pregiudizio per l'Università**, in considerazione che il modello organizzativo del “numero programmato” non è collassabile in virtù dell'adesione al corso di una sola ulteriore unità rispetto a quella programmata, tenuto conto peraltro che l'Ateneo è strutturato in modo che ai medesimi insegnamenti del Corso di laurea hanno accesso anche coloro che si iscrivono ai “corsi singoli”.

L'ammissione con riserva è altresì misura idonea a non pregiudicare gli interessi de [ ] ricorrente anche nell'ipotesi in cui si opti, per la ripetizione della prova concorsuale, atteso che i tempi di espletamento di quest'ultima potrebbero essi stessi essere motivo di obliterazione del diritto allo studio e all'inclusione, con consumazione dell'anno accademico 2022/2023 per il quale [ ] candida [ ] ha concorso.

\*

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Premesso che:

il presente ricorso, teso alla declaratoria di invalidità del procedimento concorsuale e della graduatoria finale, nonché di quelle a scorrimento, del Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche), è idoneo a pregiudicare la posizione dei soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito del concorso per l'accesso al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche" a.a. 2022/2023, di cui alla graduatoria pubblicata il 16.9.2022 e successivi scorrimenti, che precedono [ ] ricorrente posizionat [ ] al n. [ ];

Considerato che:

per tali ragioni [ ] ricorrente ha individuato in tutti gli idonei vincitori del concorso i possibili controinteressati alla presente azione giudiziaria;

Considerato altresì che

la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari dunque sarebbe impossibile, se non difficilmente praticabile, in ragione del numero dei destinatari e tenuto conto dei termini processuali;

Ritenuto che

La notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione in G.U. è sicuramente ed ingiustificatamente onerosa per  ricorrente, oltre che non del tutto efficace, relativamente alla natura del giudizio che ci occupa.

L'art. 130, comma 2, lett. c) cpa, dal canto suo, prevede una modalità di notifica diversa e alternativa, rimessa alla discrezionalità del Presidente il quale può autorizzare la notifica con "qualunque mezzo idoneo".

In particolare, la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet della Università di Napoli Federico II potrebbe essere valido ed efficace strumento di legale conoscenza della domanda giudiziale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, rivolge

#### ISTANZA

affinché l'Ill.mo Presidente valuti l'opportunità di autorizzare la notificazione nei confronti dei vincitori idonei del concorso per l'accesso al Corso di Laurea a numero programmato in "Scienze e tecniche psicologiche", classe n. L-24 (classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche) attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Università di Napoli Federico II del testo integrale del ricorso e dei provvedimenti ritenuti di rilevanza.

#### CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito,

**in via cautelare (monocratica e collegiale):** ammettere con riserva  ricorrente al Corso di laurea in soprannumero, anche nell'eventualità e nelle more che venga ordinata la ripetizione della prova concorsuale, che ad ogni modo si richiede;

**nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto: a) annullare gli atti impugnati; b) dichiarare il diritto all'ostensione dei documenti concorsuali c) condannare la resistente al risarcimento in forma specifica mercé l'ammissione al Corso di Laurea o in subordine mediante la rinnovazione della prova concorsuale; in ulteriore subordine condannarsi la resistente al risarcimento del danno per equivalente da determinarsi in corso di causa.

Spese come per legge.

#### **Dichiarazione di valore**

Ai fini fiscali si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.

#### **Istanza di oscuramento**

Si richiede, in qualsiasi ipotesi di diffusione dei provvedimenti correlati al presente ricorso, di provvedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o delle persone comunque ivi citate.

Acerra, 13 novembre 2022

Avv. Raffaele Granata